

CAPITOLATO

Servizio Territoriale di Strada e di Pronto Intervento Sociale

Art. 1 - Oggetto, destinatari e finalità del Servizio

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio Territoriale di Strada e di Pronto Intervento Sociale e si struttura in due dispositivi complementari e funzionali ai destinatari e agli obiettivi specifici:
 - Intervento Territoriale di Strada;
 - Pronto Intervento Sociale.
2. Il Servizio è rivolto a persone e a gruppi di persone a rischio di esclusione sociale, in situazione di grave emarginazione sociale e/o in situazione di reale pericolo per l'integrità fisica e/o psichica o che si trovano in una condizione di grave disagio, determinate da molteplici fattori. In particolare i beneficiari del Servizio sono individuati agli artt. 3 e 4, in relazione ai dispositivi di attuazione.
3. Il Servizio risponde alla necessità di disporre di strumenti finalizzati alla promozione del benessere generale dei cittadini, ad incrementare la solidarietà e la responsabilità sociale, anche nella forma della cittadinanza attiva, ed a potenziare la coesione e l'inclusione sociale nell'ottica di prevenzione del disagio.

Gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere sono:

- favorire una ricognizione del disagio anche nascosto, utile non solo per il contrasto della grave emarginazione ma più in generale per l'intervento sociale a favore della comunità;
 - stabilire una relazione significativa in strada che consenta di rafforzare i fattori protettivi e di prevenire e ridurre comportamenti a rischio;
 - rispondere a situazioni temporanee di emergenza e di grave disagio che richiedono un supporto di protezione immediato, attraverso una prima valutazione del bisogno, messa in sicurezza e documentazione dell'intervento e segnalazione ai servizi.
4. L'appalto non è suddiviso in lotti al fine di garantire una risposta pronta e unitaria ed una gestione integrata dei dispositivi del servizio e degli interventi ad essi sottesi.

Art. 2 - Quadro normativo di riferimento per l'esecuzione del servizio

1. Il Servizio Territoriale di Strada e di Pronto Intervento Sociale si colloca all'interno del sistema dei servizi territoriali di cui al Catalogo dei servizi socio-assistenziali della Provincia Autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 2020, da ultimo aggiornato con deliberazione n. 604 del 2023.
2. Sono altresì pertinenti e vincolanti per l'esecuzione del presente appalto:
 - le Linee guida sulla grave emarginazione adulta, adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nel 2015, che forniscono gli indirizzi per assicurare interventi organici e strutturati per persone in situazione di particolare vulnerabilità e senza dimora;
 - la Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che elenca gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi;
 - il "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023" che disciplina nei contenuti minimi e nelle modalità operative il Pronto Intervento Sociale, quale livello essenziale delle prestazioni sociali (LEPS);
 - la Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 - "Legge provinciale sulle politiche sociali";
 - il "Modello di funzionamento e procedure operative del Pronto Intervento Sociale" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1586 del 04.10.2024.

Art. 3 - Dispositivo Intervento Territoriale di Strada

1. L'Intervento Territoriale di Strada è finalizzato a prevenire l'insorgere di situazioni emergenziali ed è rivolto a:
- persone vulnerabili a rischio di grave emarginazione e/o persone che vivono in condizioni di marginalità estrema e sulla strada e/o hanno la strada come dimora abituale e/o principale contesto di vita e di relazione;
 - singoli o famiglie appartenenti alla popolazione sinta e rom;
 - adolescenti e giovani che in strada si trovano in una situazione di vulnerabilità e in situazione di comportamenti a rischio di devianza sociale.

Le attività che il soggetto gestore garantisce, tenuto conto dei target di riferimento, sono:

- (a) mappatura, aggiornamento della stessa, e monitoraggio del territorio per identificare le aree critiche e le zone ad alto bisogno di intervento sociale e per l'analisi del bisogno e per l'individuazione di potenziali risorse e spazi comunitari da attivare;
- (b) aggancio, accoglienza e primo ascolto, fondamentali per la costruzione di relazioni di aiuto, per decodificare il bisogno delle persone ed attivare un processo di risposta in modo diretto e/o concertato con i servizi territoriali;
- (c) distribuzione pasti, bevande, coperte e materiali di prevenzione;
- (d) interventi sull'accesso ai servizi sociali e sanitari;
- (e) interventi sulla tutela della salute e di prevenzione/educazione sui comportamenti pericolosi ed a rischio;
- (f) colloqui di sostegno psico-sociale;
- (g) attività di orientamento, accompagnamento e/o di promozione/sensibilizzazione relative all'area dell'informazione, formazione, consulenza, sensibilizzazione di comunità, integrazione-socializzazione;
- (h) promozione di azioni di collegamento e di sinergia tra i servizi e le progettualità presenti sul territorio e il target di riferimento allo scopo di facilitare l'accoglienza e sostenere gli interventi di prevenzione;
- (i) lavoro di rete contattando i servizi coinvolti o da coinvolgere per la gestione dei casi specifici;
- (j) accompagnamento all'abitare (accesso alla casa e mantenimento alloggio pubblico, privato e Housing First); informazione sulla rete territoriale dei servizi occupazionali ed alle opportunità di sviluppo dell'empowerment;
- (k) attività di back office.

Gestione operativa

Per lo sviluppo del dispositivo dell'Intervento Territoriale di Strada il soggetto gestore garantisce le seguenti articolazioni e modalità operative.

- a) PRESIDIO PER INTERVENTI DI STRADA funzionale alle attività di monitoraggio, aggancio, contatto e mediazione specificate in particolare dalla lettera (a) alla (d), attivo tutti i giorni, inclusi i festivi, nella fascia oraria tra le 6.00 e le 24.00, per un totale di n. 6 ore al giorno. Di norma sono previste n. 2 uscite giornaliere (una diurna e una serale/notturna) svolte sempre in compresenza da almeno n. 2 operatori.

Per ogni uscita è prevista la redazione e/o aggiornamento del diario di bordo rientrante nell'attività di back office di cui al comma 2.

	operatori	mesi	giorni	ore	monte ore
Presidio di strada e back office	2	18	546	6	6.552

- b) PRESIDIO IN SEDE FISSA E/O ITINERANTE funzionale alle attività di promozione, accompagnamento e counselling specificate in particolare dalla lettera (e) alla lettera (j), attivo dal lunedì al venerdì non festivi nella fascia oraria tra le 8.00 e le ore 17.00, con la presenza di almeno n. 1 operatore per un totale di 6 ore al giorno, comprensiva dell'attività di back office di cui al comma 2.

	operatori	mesi	giorni	ore	monte ore
Presidio sede fissa o itinerante da lun a ven non festivi	1	18	374	6	2.244

Quadro riassuntivo

	<i>Modalità operative dispositivo Intervento territoriale di strada</i>	
giorni	PRESIDIO IN STRADA 2 operatori compresenti	PRESIDIO PRESSO SEDE FISSA O ITINERANTE 1 operatore
Da lunedì a venerdì	6 ore al giorno tra le 6.00 e le 24.00	6 ore al giorno tra le 8.00 alle 17.00
Sabato, domenica e festivi		

Entro il monte ore giornaliero di ciascun presidio vengono, inoltre, garantiti:

- interventi urgenti per particolari situazioni segnalate dal Servizio Welfare e Coesione sociale;
- interventi di supporto nell'ambito del dispositivo Pronto Intervento Sociale.

2. Nell'ambito dell'Intervento Territoriale di Strada è prevista l'attività di back office funzionale a mantenere una documentazione accurata, a facilitare il passaggio di consegne tra gli operatori ed a rendicontare l'attività svolta al Servizio Welfare e Coesione sociale. Pertanto, essa comprende:

- a) la redazione e aggiornamento quotidiano del diario di bordo, registrando le attività svolte: includendo ora, data, località e descrizione dettagliata degli interventi svolti, nonché i nominativi delle persone, le loro condizioni, le azioni intraprese ed i risultati. Tutti i dati devono essere accuratamente registrati e conservati, garantendo la tracciabilità degli interventi e il rispetto delle normative sulla privacy e la protezione dei dati personali;
- b) la preparazione e conservazione delle documentazione pertinente agli interventi;
- c) i passaggi di consegna nei quali trasferire ai nuovi operatori in turno tutte le informazioni necessarie sui casi in corso, specificando eventuali problemi in sospeso, le necessità immediate ed i piani a breve termine;
- d) la raccolta e l'archiviazione di dati per l'elaborazione di report richiesti dal Servizio Welfare e Coesione sociale.

Art. 4 - Dispositivo Pronto Intervento Sociale (PrInS)

1. Il PrInS è finalizzato a fornire risposte immediate a situazioni di emergenze sociali, quali condizioni di bisogno sociale improcrastinabili per le quali solo l'intervento immediato può scongiurare un ulteriore aggravamento della situazione o l'insorgenza di conseguenze irreparabili.

Si tratta di un dispositivo sociale di secondo livello per cui la segnalazione dell'emergenza è attivata da enti/soggetti qualificati e formati (Forze dell'ordine, servizi sociali e servizi sanitari) di tutto il territorio provinciale.

Il PrInS prevede lo sviluppo delle seguenti attività, articolate sulla base della tipologia di presidio in presenza e/o in reperibilità, secondo il "Modello di funzionamento e procedure operative del Pronto Intervento Sociale" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1586 del 04.10.2024, di seguito denominato "Modello PrInS provinciale":

- (a) risposta telefonica 24h/24 per 365 giorni all'anno per ogni chiamata entrante dal territorio provinciale, assicurando ai soggetti intervenuti sul luogo dell'emergenza sociale supporto informativo, consulenza e confronto rispetto agli interventi da adottare, raccordandosi con gli enti istituzionali preposti all'intervento in emergenza (Forze dell'Ordine, Servizi Sanitari, Autorità del Comune di Residenza ecc...);
- (b) interventi in presenza a tutela delle persone in situazione di emergenza nell'ambito del Territorio Val d'Adige e dei Comuni limitrofi al Comune di Trento nel raggio di 25 Km, come elencati nel Modello PrInS provinciale;
- (c) individuazione ed attuazione delle risposte di primo intervento secondo i modelli di risposta di cui al Modello succitato;
- (d) segnalazione ai servizi competenti dell'intervento effettuato per la successiva presa in carico, entro 5 giorni;
- (e) monitoraggio degli interventi attivati fino alla completa presa in carico dei casi dai servizi competenti, entro 5 giorni.

I destinatari sono: persone (a titolo esemplificativo e non esaustivo: anziani, disabili, adulti in difficoltà psico-sociale, donne vittime di violenza e tratta, famiglie, minorenni, stranieri) che vengono a trovarsi in situazioni e circostanze della vita, insorte repentinamente e improvvisamente, che producono bisogni primari di sussistenza, di relazione e tutela.

Le principali situazioni di emergenza riguardano:

- violenze, abusi, maltrattamento;
- abbandono;
- povertà (estrema criticità);
- solitudine, disagi e sofferenze personali;
- assenza/insufficienza delle reti familiari e sociali/grave patologia.

Gestione operativa

Per lo sviluppo del dispositivo del Pronto Intervento Sociale il soggetto gestore garantisce le seguenti modalità operative.

- a) **PRESIDIO IN PRESENZA** dal lunedì al venerdì non festivi, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 per un totale di 10 ore al giorno con la presenza di almeno n. 1 operatore presso una sede operativa.

Le attività prevalenti sono:

- pronta risposta telefonica delle chiamate in arrivo per l'acquisizione di tutte le informazioni utili e avvio della compilazione della scheda triage (cfr. paragrafo 6 del Modello PrInS provinciale);
- valutazione della richiesta ed assegnazione della priorità sulla base del bisogno per stabilire la tipologia di intervento urgente da attivare a breve termine;

- attività di counselling ed orientamento all'utenza o al segnalante o ai referenti/servizi competenti per la presa in carico e risposta al bisogno;
- attivazione degli interventi standard, specifici o altri idonei alla messa in sicurezza secondo i modelli di risposta come specificati nel Modello PrInS provinciale, mantenendo la flessibilità necessaria per rispondere a situazioni dinamiche;
- immediata attivazione di interventi sul posto della segnalazione o presso il domicilio dell'utente nell'ambito dei territori del Territorio Val d'Adige e dei Comuni elencati nel Modello PrInS provinciale;
- invio della persona ai servizi sociali territoriali per la presa in carico, anche mediante accompagnamento, se necessario, nell'ambito dei territori dei Comuni elencati nel Modello PrInS provinciale;
- collaborazione con i servizi sociali territoriali competenti per l'analisi e per la valutazione dell'intervento attivato e per l'eventuale rivalutazione del bisogno;
- rilevazione ed approfondimento degli interventi effettuati nell'ambito del presidio in reperibilità;
- back office comprensivo della redazione dei report di intervento.

	operatori	mesi	giorni	ore	monte ore
Presidio da lun - ven non festivi	1	18	374	10	3.740

Collocamento emergenziale/temporaneo di utenti presso strutture.

Il soggetto gestore dovrà prevedere accordi con strutture residenziali socio-assistenziali o altre forme alloggiative (es. strutture turistiche, ostelli, appartamenti, etc..) per il collocamento temporaneo di persone. Queste collaborazioni garantiranno un accesso rapido ed adeguato ai servizi di ospitalità per le situazioni di emergenza, assicurando che le esigenze dei beneficiari siano soddisfatte in modo tempestivo e appropriato.

Di norma la gestione dell'intervento in emergenza e di accoglienza resta in capo al PrInS per un massimo di 5 giorni. In termine è prorogato se il quinto giorno cade in una giornata di chiusura del Servizio sociale competente per la presa in carico; in tal caso l'intervento si concluderà nel primo giorno lavorativo utile.

- b) PRESIDIO IN REPERIBILITÀ, svolto da un solo operatore dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 8.00 e per le intere giornate del sabato, domenica e festivi.

Le attività prevalenti sono:

- pronta risposta telefonica delle chiamate in arrivo per l'acquisizione di tutte le informazioni utili;
- valutazione della richiesta e assegnazione della priorità sulla base del bisogno per stabilire la tipologia di intervento urgente da attivare a breve termine;
- attività di counselling ed orientamento all'utenza o al segnalante necessari ad attivare un'adeguata risposta al bisogno;
- presidio attivo sul posto, a seguito di specifica valutazione, tra le 18.00 e le 22.00 dal lunedì al venerdì e tra le 8.00 e le 22.00 il sabato, la domenica e i giorni festivi nell'ambito dei territori del Territorio Val d'Adige e dei Comuni elencati nel Modello PrInS provinciale;
- back office comprensivo della redazione del report di intervento ed invio all'operatore del primo turno diurno utile per la presa in carico.

Quadro riassuntivo

<i>Modalità operative dispositivo Pronto Intervento Sociale</i>			
giorni	PRESIDIO IN PRESENZA	PRESIDIO IN REPERIBILITA'	
		Con eventuale attivazione del presidio in presenza	Solo telefonica
Da lunedì a venerdì	8.00 - 18.00	18.00 – 22.00	22.00 – 8.00
Sabato, domenica e festivi		8.00 – 22.00	22.00 – 8.00

Con riferimento alle ore di attivazione in presenza o in remoto durante l'orario di presidio in reperibilità si rimanda all'art.7 relativo all'utilizzo del fondo di dotazione anche per sostenere il costo del personale.

In caso di interventi in presenza da realizzare in contemporaneità o per situazioni complesse e critiche che richiedono una compresenza di due operatori può essere richiesto il supporto anche alla squadra operativa dell'Intervento Territoriale di Strada.

2. Per agevolare la gestione e il monitoraggio degli interventi e il passaggio delle informazioni tra i vari soggetti coinvolti nella rete, gli operatori utilizzano i seguenti strumenti operativi indicati al paragrafo 6 del Modello PrInS provinciale:
 - scheda triage e di intervento;
 - scheda altri intervento;
 - scheda monitoraggio;
 - paniere interventi PrInS.
3. Nell'ambito del Pronto Intervento Sociale è prevista un'attività di back office che consente:
 - la preparazione, organizzazione, archiviazione in modo sicuro, di tutta la documentazione relativa agli interventi effettuati. Questo include le schede di triage, le schede di monitoraggio e le eventuali schede di altri interventi. Tutti i dati devono essere accuratamente registrati e conservati, garantendo la tracciabilità degli interventi e il rispetto delle normative sulla privacy e la protezione dei dati personali;
 - invio della succitata documentazione ai servizi e ai referenti come previsto nel Modello PrInS provinciale;
 - i passaggi di consegna tra gli operatori in turno. Questo processo implica il trasferimento preciso e completo di tutte le informazioni relative ai casi in corso, assicurando che i nuovi operatori abbiano accesso alle informazioni essenziali. I passaggi di consegna devono includere:
 - la descrizione delle condizioni dei casi in corso;
 - eventuali problemi in sospeso che necessitano di attenzione;
 - le necessità che devono essere soddisfatte nell'immediato;
 - i piani a breve termine per ciascun caso, in modo da garantire continuità negli interventi.

Art. 5 - Coordinamento da parte del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore si obbliga ad individuare almeno un coordinatore del servizio, con adeguata qualificazione ed esperienza professionale, con un impegno settimanale di almeno 18 ore equamente suddivise sui dispositivi di servizio.
2. Il coordinamento riguarda:

- la pianificazione degli interventi sulla base delle esigenze del territorio, stabilendo priorità di azione;
- la gestione tecnico-professionale del personale, inclusa l'organizzazione dei turni in presenza e in reperibilità, assicurando la copertura oraria prevista dal presente capitolato;
- il monitoraggio costante della qualità degli interventi e delle attività svolte e verifica/valutazione degli stessi attraverso riunioni periodiche con gli operatori;
- la verifica della corretta compilazione e trasmissione delle schede nell'ambito del PrInS, tenuta regolare e aggiornamento del diario di bordo e dei report di intervento e di ogni altra documentazione utile per la verifica e la rendicontazione degli interventi programmati/effettuati;
- la promozione delle reti territoriali, definendo ogni possibile sinergia con altri servizi ed altre progettualità territoriali, favorendo la conoscenza e la visibilità sociale positiva del servizio nel contesto di riferimento;
- costante aggiornamento del "paniere risorse Prins" con l'individuazione di risorse locali per rispondere ad eventuali interventi di emergenza, prevedendo anche:
 - accordi con strutture residenziali socio-assistenziali o altre forme alloggiative (es. strutture turistiche, ostelli, appartamenti, etc..) per il collocamento temporaneo di persone;
 - accordi/convenzioni per attività di mediazione linguistica e culturale a supporto degli operatori in caso di interventi a favore di persone che non parlano una lingua comune agli operatori;
- il raccordo costante e collaborazione massima con i referenti del Servizio Welfare e Coesione sociale;
- la partecipazione agli incontri di monitoraggio e di valutazione delle attività di cui all'art. 17 e alla cabina di regia e al tavolo di coordinamento tecnico, come previsti nel Modello PrInS provinciale;
- la predisposizione dei report periodici, concernente l'andamento della gestione del servizio, da condividere con i referenti del Servizio Welfare e Coesione sociale.

Art 6 - Dotazioni strumentali

1. Il soggetto gestore mette a disposizione del servizio spazi adeguati ed opportunamente attrezzati al fine di garantire il presidio in sede fissa nell'ambito di entrambi i dispositivi. Tale sede deve essere disponibile nel territorio del Comune di Trento in una zona facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. In corso di esecuzione del servizio, l'Amministrazione comunale si riserva di mettere a disposizione del soggetto gestore una propria sede, che dovrà essere destinata alle attività di presidio del Pronto Intervento Sociale.
2. Il soggetto gestore deve garantire, con riferimento alle segnalazioni di emergenza sociale così come indicato all'art. 4, l'utilizzo del medesimo numero verde dedicato al dispositivo di Pronto Intervento Sociale, già attivo.
3. Il soggetto gestore fornisce agli operatori del servizio:
 - attrezzature informatiche per la redazione della reportistica-diario di bordo e per la conservazione documentale;
 - telefoni cellulari con linea telefonica e accesso internet attivi per l'esecuzione operativa dei dispositivi di servizio;
 - almeno un automezzo per le uscite sul territorio e l'accompagnamento nell'ambito del PrInS;
 - almeno un automezzo dotato di spazio idoneo e sufficientemente attrezzato per attività di incontro e ascolto itinerante nell'ambito dell'Intervento Territoriale di Strada.

Le spese di carburante, manutenzione e assicurazione degli automezzi sono a carico del soggetto gestore. In caso di manutenzione dovrà essere sempre assicurata la disponibilità di mezzo/i sostitutivo/i in modo da garantire la piena e continua operatività del servizio.

Art. 7 - Fondo di dotazione per interventi di Pronto Intervento Sociale: modalità di gestione e rendicontazione

1. Per il dispositivo PrIns il Comune di Trento mette a disposizione un fondo di dotazione per coprire le spese necessarie per:
 - a. rispondere a situazioni di emergenze sociali, quali:
 - collocamento di persone in situazione di emergenza presso strutture ricettive (centri di accoglienza, strutture turistiche, ostelli, appartamenti...), compreso il vitto;
 - acquisto di beni di prima necessità (es: alimenti, articoli per la prima infanzia, abbigliamento);
 - interventi di mediazione linguistica e culturale;
 - biglietti per spostamenti degli utenti in autobus cittadini ed eventualmente in taxi, mezzi di trasporto a media/lunga percorrenza;
 - b. sostenere il costo del personale per l'eventuale attivazione telefonica o in presenza dell'operatore durante il presidio in reperibilità.
2. Il tetto massimo del fondo di dotazione per l'intera durata del servizio è pari a euro 135.000,00, stimati in euro 90.000,00 per l'anno 2025 e di euro 45.000,00 per il semestre 2026. L'eventuale compensazione tra le annualità sarà valutata sulla base delle esigenze di servizio e dovrà essere preventivamente approvata e autorizzata dal Servizio Welfare e Coesione sociale.
3. L'Amministrazione comunale si riserva l'opzione di integrare il fondo di dotazione utilizzando le risorse derivanti da eventuali economie di gara e, pertanto, fino a concorrenza dell'intero importo complessivo d'appalto.
4. Il soggetto gestore è tenuto ad indicare nelle fatture, secondo quanto specificato all'art.16, i costi sostenuti a valere sul fondo, previa presentazione di un elenco dettagliato delle spese sostenute nel periodo di riferimento, accompagnato dalla documentazione giustificativa:
 - tipo a: bonifici, ricevute, etc. e relative quietanze;
 - tipo b: tabella dettagliata con i nominativi degli operatori, le giornate, ore e tipologia di attivazione (telefonica o in presenza) come risultanti dalle schede di triage e il relativo costo orario effettivamente sostenuto dal soggetto gestore. Detta tabella dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto gestore e dal personale interessato.

Art. 8 - Ulteriori obblighi del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore si impegna a collaborare con il Comune di Trento per adempiere a eventuali nuove e diverse esigenze emerse nel corso dell'esecuzione dell'appalto, relative alla documentazione da presentare in sede di rendicontazione alla Provincia Autonoma di Trento, con riferimento alle attività svolte nell'ambito del dispositivo del Pronto Intervento Sociale.
2. Il soggetto gestore si impegna a trasmettere al Comune di Trento i report di monitoraggio, relativi alle persone che accedono agli Interventi territoriali di Strada e al Pronto Intervento Sociale, alle attività svolte e ai risultati ottenuti, secondo le modalità e le tempistiche che saranno concordati con i referenti del Servizio Welfare e Coesione sociale.

Art. 9 - Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio il giorno 01/01/2025 e si concluderà il 30/06/2026.
2. Nell'ipotesi di necessario differimento di avvio del servizio in ragione dell'interesse della stazione

appaltante e/o in caso di ritardi nella procedura di affidamento del servizio in oggetto la stazione appaltante si riserva di differire la decorrenza del servizio per massimo tre mesi, fermo restando la durata complessiva del contratto.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la stazione appaltante può autorizzare l'esecuzione del contratto per motivate ragioni nelle more della stipulazione dello stesso. E' sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione il soggetto gestore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
4. In conformità all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del prossimo contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con il soggetto gestore qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il soggetto gestore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. La stazione appaltante esercita tale opzione informando il soggetto gestore mediante posta elettronica certificata.

Art. 10 - Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dal soggetto gestore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, al netto dell'importo non soggetto a ribasso riconosciuto per il fondo di dotazione.
2. Sulla base del ribasso offerto, al soggetto gestore spetta un corrispettivo suddiviso come segue:
 - gestione operativa dispositivo Intervento Territoriale di Strada;
 - gestione operativa dispositivo Pronto Intervento Sociale, oltre all'importo calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute relative al fondo di dotazione ai sensi dell'art.7.
3. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di imporre al soggetto gestore, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle attività ed interventi di servizio fino a concorrenza del 10% dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il soggetto gestore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 11 - Revisione dei prezzi

1. Le condizioni economiche di aggiudicazione rimangono ferme per il primo anno di gestione del servizio, senza che il soggetto gestore abbia nulla da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. Trascorsi dodici mesi dalla data di avvio del servizio e una sola volta, su richiesta del soggetto gestore la stazione appaltante può riconoscere l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali.
2. La revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo; i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire, con decorrenza a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta a mezzo PEC, per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato. La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene arrotondata al secondo decimale per eccesso qualora il terzo decimale sia superiore a 5 o per difetto qualora il terzo decimale sia inferiore o uguale a 5.

3. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizza il seguente indice sintetico elaborato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 12 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto provvede a nominare il direttore dell'esecuzione e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente al soggetto gestore.

Art. 13 - Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023. Il direttore dell'esecuzione, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo al soggetto gestore tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal citato documento.
2. Il soggetto gestore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Servizio Welfare e Coesione sociale per l'avvio dell'esecuzione del contratto, tenuto conto di quanto disposto dal presente capitolato. Qualora il soggetto gestore non adempia, il Servizio Welfare e Coesione sociale ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con il soggetto gestore.
3. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale o documento equivalente di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il soggetto gestore. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dal soggetto gestore. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con il soggetto gestore anche tramite PEC.
4. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dal soggetto gestore.

Art. 14 - Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto prevede in prevalenza prestazioni professionali di tipo sociale che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

Art. 15 - Sospensione e modifica del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs.n. 36/2023.
2. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 - Modalità di pagamento e fatturazione del corrispettivo

1. Il Comune di Trento provvede al pagamento del corrispettivo spettante al soggetto gestore ogni bimestre, per previa emissione di regolare fattura elettronica secondo le indicazioni di seguito specificate.
2. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo al soggetto gestore, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correntezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Il soggetto gestore è tenuto a presentare, in fase di emissione della fattura, la dichiarazione di

correttezza relativamente alla corrispondenza tra l'importo delle retribuzioni indicato nel libro unico del lavoro e quanto effettivamente versato ai lavoratori impiegati per l'esecuzione del contratto, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento.

3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità delle prestazioni del periodo cui si riferiscono secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, nel presente capitolato e nell'offerta economica.
4. Le fatture dovranno riportare per il periodo di riferimento il corrispettivo dovuto per la gestione operativa dispositivo intervento territoriale di strada, il corrispettivo per la gestione operativa dispositivo pronto intervento sociale e l'importo calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute relative al fondo di dotazione ai sensi dell'art.7.
5. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce, viene comunicata dall'Amministrazione comunale ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte del Soggetto gestore.
6. L'Amministrazione comunale provvede al pagamento di ogni singola rata del corrispettivo entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della relativa documentazione fiscale.
7. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente del Soggetto gestore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune di Trento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
8. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.
9. In conformità all'art.11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Soggetto gestore, a provvedere entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune di Trento paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Soggetto gestore.
10. La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione di regolare esecuzione, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.
11. Una volta emesso il certificato di regolare esecuzione, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.
12. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

13. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
14. Il Soggetto gestore dovrà emettere una fattura elettronica da trasmettere tramite il SdI (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente, oltre al CIG, il numero e la data della determinazione dirigenziale di impegno di spesa e il codice univoco ufficio, che verranno comunicati prima dell'avvio del servizio.
15. L'Amministrazione comunale non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.
16. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini di pagamento sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Art. 17 - Monitoraggio e controlli sull'esecuzione del contratto

1. Il Servizio Welfare e Coesione sociale è tenuto al monitoraggio e al controllo dell'andamento del servizio ed a verificare, in ogni momento l'esecuzione, delle prestazioni contrattuali.
2. Il Comune di Trento evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e il soggetto gestore è chiamato a rispondere al Comune di Trento, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art.30.
3. Il Comune di Trento, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.
4. Ai fini del monitoraggio e controllo il Servizio Welfare e Coesione sociale organizza incontri periodici con il soggetto gestore.
5. Il soggetto gestore è tenuto a collaborare attivamente, fornendo accesso alle informazioni necessarie, supportando le attività di monitoraggio e prestando la piena collaborazione per rendere possibile ogni verifica.

Art. 18 - Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.
2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 19 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente

la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 20 - Subappalto

1. Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di servizio socio-assistenziale che comporta l'instaurazione e la gestione di rapporti complessi e differenziati con le persone in base ai loro peculiari bisogni e condizioni di vita, pertanto le prestazioni non risultano isolabili.

Art. 21 - Tutela dei lavoratori, condizioni economiche - normative da applicare al personale impiegato nell'appalto, requisiti del personale, supervisione

1. Per lo svolgimento delle attività del servizio il soggetto gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con il Comune di Trento, si avvarrà di personale in numero idoneo a consentire la realizzazione del servizio, possibilmente di entrambi i sessi.
2. Il soggetto gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Fermo quanto stabilito dall'art.23 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione n. 1746 di data 29 settembre 2023, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) reperibilità;
- g) ROL ed ex festività;
- h) modalità di cambio appalto.

4. Per quanto attiene le figure professionali da destinare alla realizzazione dei dispositivi del servizio e per l'attività di coordinamento devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. recante "*Regolamento di esecuzione degli articoli 19,20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale*", Allegato 1, requisito minimo generale n. 7 dell'autorizzazione, in particolare quelle previste al punto 5.2 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente in Provincia Autonoma di Trento.

Art. - 22 Requisiti del personale, sostituzioni e supervisione

1. Per la gestione del servizio, il soggetto gestore assicura che il team di lavoro sia composto da personale con formazione specifica, competenze trasversali adeguate, in grado di rispondere

alle attività previste per l'Intervento Territoriale di Strada e per il Pronto Intervento Sociale:

- conoscenza delle problematiche sottese ai beneficiari del servizio e degli interventi;
 - elasticità professionale nel conoscere i diversi ambiti di intervento;
 - adozione di un atteggiamento non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione d'aiuto;
 - capacità di condividere il lavoro di gruppo, essere cooperativi e propositivi, essere utili attraverso le proprie competenze, assumere le proprie responsabilità, implementare le proprie capacità relazionali, sapere fare fronte alle difficoltà;
 - mantenere costanti rapporti con gli altri Enti del Terzo settore e le altre realtà che lavorano nel territorio, occupandosi di fragilità, marginalità, giovani, occupazione e di funzioni complementari e congruenti ai dispositivi del servizio.
2. Il soggetto gestore deve garantire la continuità del servizio provvedendo immediatamente alla sostituzione del personale, compreso il coordinatore, assente per malattia, ferie o altro impedimento, con personale di pari qualifica professionale. In caso di sostituzione del personale deve essere informato il Servizio Welfare e Coesione sociale comunicando, entro 5 giorni lavorativi da ciascuna variazione, la durata della sostituzione e il nome del supplente.
 3. Il soggetto gestore deve trasmettere al Servizio Welfare e Coesione sociale, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale, diviso per qualifica/inquadramento professionale.
 4. Al personale impiegato per le attività specifiche del servizio, compreso il coordinatore, dovrà essere garantita la supervisione relativamente sia alla metodologia e all'analisi dei casi sia al supporto per l'elaborazione dei vissuti degli operatori per almeno n. 16 (sedici) ore all'anno, in orario extra servizio. Detta supervisione deve essere effettuata da professionisti con adeguata competenza che possono essere sia esterni che interni al soggetto gestore, comunque non coinvolti direttamente nella gestione dei casi.

Art. 23 - Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, il soggetto gestore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 31/08/2024. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A".
2. Il soggetto gestore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere al Servizio Welfare e coesione sociale, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'*"Elenco del personale"*, recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente Capitolato. L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.
3. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.
4. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti

dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art.30 del presente Capitolato.

Art. 24 - Esclusione applicazione clausola sociale - lavoratori svantaggiati

1. Il soggetto gestore non è tenuto ad eseguire il contratto con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 38/1991, in ragione delle peculiarità delle prestazioni richieste e delle modalità di gestione del servizio come specificate agli articoli 3 e 4 del presente capitolato, tenuto conto altresì dei requisiti di professionalità previste dalle norme di settore.

Art. 25 - Sicurezza

1. Il soggetto gestore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. Il soggetto gestore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 26 - Obblighi assicurativi

1. Il soggetto gestore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del soggetto gestore quanto dell'Amministrazione comunale e/o di terzi. Il soggetto gestore si obbliga inoltre a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
2. Ai fini del comma che precede, è fatto obbligo al soggetto gestore, a totale suo carico, di stipulare per l'intera durata del contratto, con una Compagnia assicuratrice autorizzata alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità verso terzi e dipendenti, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO), che tenga indenne il Soggetto gestore per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdita e/o danneggiamento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'espletamento del servizio di cui al presente contratto.
3. Oltre a quanto sopra specificato, tale polizza RCT/RCO deve avere le seguenti caratteristiche:
 - i massimali di assicurazione non devono essere inferiori per la RCT all'importo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) unico per sinistro e per la RCO all'importo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) unico per sinistro, con il limite di euro 2.500.000,00 per prestatore di lavoro;
 - non prevedere limiti al numero di sinistri risarcibili;
 - prevedere che la qualifica di terzo sia estesa anche all'Amministrazione comunale e a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro;
 - prevedere la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti dell'Amministrazione comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente contratto;
 - prevedere la copertura dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni,

malfunzionamenti, errori od omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione di norme, ivi comprese quelle di cui al d.lgs. n. 196/2003, del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 e del d.lgs. n. 81/2008;

- prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari;
- valere anche per la responsabilità civile che possa derivare da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali il Soggetto gestore debba rispondere.

4. In alternativa alla stipulazione della polizza in parola, il soggetto gestore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate ed esclusivamente adeguata e dedicata al presente servizio appaltato. In tal caso, il soggetto gestore dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dal soggetto gestore.
5. Nel caso la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte all'Amministrazione comunale o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del soggetto gestore. Parimenti, l'Amministrazione comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal soggetto gestore.
6. I massimali previsti nella polizza assicurativa non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dal soggetto gestore nei confronti dell'Amministrazione comunale e dei terzi. Pertanto ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni ricadrà esclusivamente sul soggetto gestore, restando l'Amministrazione comunale sollevata da responsabilità al riguardo.
7. Il Soggetto gestore deve immediatamente segnalare per iscritto all'Amministrazione comunale tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.
8. Copia della polizza e della relativa quietanza di versamento dovrà essere depositata presso il Servizio Welfare e coesione sociale prima dell'avvio del servizio. La mancata trasmissione della copia della polizza e della quietanza prima dell'avvio del servizio comporta l'impossibilità di procedere all'avvio dello stesso. In tal caso, l'Amministrazione, previa diffida, può disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento a norma dell'art. 32, con facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria e fatta salva la richiesta di risarcimento danni.
9. Nel caso in cui la polizza venga sottoscritta per periodi inferiori alla durata del contratto, il soggetto gestore è tenuto ad inviare, entro 10 giorni dal pagamento, la quietanza di versamento del premio assicurativo, salvo l'applicazione della penale stabilita all'art.30.
10. In caso di ritardo superiore ai 20 giorni da tale termine, l'Amministrazione comunale si riserva di procedere, previa diffida, alla risoluzione del contratto secondo il disposto dell'art. 32 del presente Capitolato d'appalto.

Art. 27 - Elezione di domicilio del soggetto gestore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 28 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. I dati e le notizie di cui il soggetto gestore viene a conoscenza durante la realizzazione del servizio sono da considerarsi segreti e riservati. Pertanto, il soggetto gestore è tenuto a osservare il segreto d'ufficio in relazione al contenuto degli atti, dei documenti, nonché ai fatti e alle notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento del servizio.
2. Il Soggetto gestore è tenuto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutte e le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate.
3. Il Comune di Trento e il soggetto gestore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
4. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il soggetto gestore è nominato responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal titolare del trattamento (Comune di Trento), allegato parte integrante del contratto da stipularsi tra il Comune di Trento e il soggetto gestore.
5. Lo schema dell'atto di nomina è allegato al bando relativa alla procedura di affidamento del servizio.

Art. 29 - Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il soggetto gestore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:
 - a. "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".
 - b. "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante".
 - c. Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del Comune di Trento-Servizio Welfare e Coesione Sociale per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
 - d. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del

D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 30 - Penali

1. In caso di violazione parziale o totale delle prestazioni ed attività di cui al presente capitolato sono applicate le penali di seguito indicate:

Con riferimento all'art. 3 (Intervento Territoriale di Strada):	
Mancata co-presenza di due operatori per il presidio di interventi in strada	da euro 50,00 a euro 600,00
Mancata presenza di entrambi gli operatori per il presidio di interventi in strada	da euro 150,00 a euro 1.500,00
Mancata presenza dell'operatore in turno non coperta da sostituzione per il presidio in sede fissa o itinerante	da euro 50,00 a euro 600,00
Con riferimento all'art. 4 (Pronto Intervento Sociale):	
Mancata presenza dell'operatore in turno non coperta da sostituzione per il presidio in presenza	da euro 150,00 a euro 1.500,00
Mancata presidio in reperibilità	da euro 100,00 a euro 700,00
Ulteriori inadempienze:	
Comportamenti degli operatori e/o del coordinatore irrispettosi nei confronti dei delle persone beneficiarie dell'intervento	da euro 100,00 a euro 500,00
Carenze di gestione e di coordinamento	da euro 200,00 a euro 500,00
Mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto dal Capitolato o dal progetto di gestione	da euro 100,00 a euro 1.000,00

2. L'entità delle penali di cui al precedente comma viene stabilita in relazione alla durata, alla gravità e alla frequenza dell'inadempienza.
3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale il soggetto gestore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui il soggetto gestore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti al soggetto gestore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 29 del presente capitolato.
5. Nel caso in cui l'importo della penale superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 32, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il soggetto gestore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art 31 - Clausola di forza maggiore

1. Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l’adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:
 - a) l’impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) l’impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell’avvio dell’esecuzione della prestazione;
 - c) gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all’avverarsi dei seguenti eventi:
 - guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
 - guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
 - restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
 - epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
 - esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell’energia;
 - perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.
2. L’Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell’esecuzione di idonea documentazione probatoria.
3. Il Direttore dell’esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l’Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall’obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l’inadempimento dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità di adempiere.
5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell’esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all’altra parte anche per mezzo di PEC.
6. Qualora l’effetto dell’inadempimento o dell’evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l’inadempimento invocato preclude all’altra parte interessata l’adempimento.
7. Qualora la durata dell’impedimento invocato abbia l’effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all’altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 32 - Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte del soggetto gestore nell’esecuzione delle prestazioni

- affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) il mancato rispetto di quanto offerto;
 - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 19 (Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto) del presente capitolato;
 - f) il mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - g) il riscontro, durante le verifiche eseguite dal Servizio Welfare e coesione sociale relativamente all'esecuzione di quanto previsto dal presente capitolato, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 17, comma 3 del presente capitolato;
 - h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 30, del presente capitolato;
 - i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - k) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - l) mancato rispetto del Codice di comportamento di cui all'art. 35.
3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del soggetto gestore.

Art. 33 - Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 34 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e il soggetto gestore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 35 - Codice di comportamento e conflitto di interessi

1. A norma dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento aggiornato con delibera di Giunta comunale n. 380 di data 27.12.2022, - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione (www.comune.trento.it) – i contenuti del predetto Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
2. Il Soggetto gestore con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 36 - Segnalazione di illeciti

1. Il soggetto gestore prende atto che il Comune di Trento ha adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 16 di data 29 gennaio 2024 un atto organizzativo sulla procedura di segnalazione di illecito e ha messo a disposizione dei segnalanti di cui all'art. 3 del detto atto organizzativo, tra cui rientrano anche i contraenti, un applicativo informatico dedicato per l'inoltro di dette segnalazioni, il cui link è presente nel sito internet istituzionale, all'indirizzo seguente:
<https://www.comune.trento.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/Segnalazione-di-illeciti>
2. Il soggetto gestore si impegna a dare diffusione di tale previsioni a tutti i soggetti elencati nel sopracitato art. 3, in quanto destinatari della disciplina di tutela prevista dal d. lgs 24/2023, con idonee clausole contrattuali ovvero altri mezzi di informazione.

Art. 37 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Soggetto gestore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora il Soggetto gestore, il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopracitata.
5. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).
6. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 38 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a. il presente capitolato;
 - b. l'offerta tecnica del soggetto gestore;
 - c. l'offerta economica del soggetto gestore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);
 - d. il "Modello di funzionamento e procedure operative del Pronto Intervento Sociale" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1586 del 04.10.2024;
 - e. la dichiarazione resa in gara di accettazione da parte del soggetto gestore delle clausole sociali.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 39 - Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico del soggetto gestore.
2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 40 - Norma di chiusura

1. Il soggetto gestore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

